

**ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPI E DOLOMITI”**

Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COPIA

N. 03

del 15 febbraio 2016

Oggetto: PSR 2014- 2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”
– Approvazione regolamento per la gestione del Conflitto di Interessi.

L’anno duemilasedici il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 16:30 nella sede dell’Associazione G.A.L. “Prealpi e Dolomiti”, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

P	ALBERTO PETERLE	UNIOME MONTANA ALPAGO	Presidente
P	PAOLO PERENZIN	COMUNE DI FELTRE	Vice Presidente
P	EDOARDO COMIOTTO	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Consigliere
P	CAPELLI CLAUDIO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere
P	TALO MICHELE	CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO	Consigliere

Assume la presidenza Alberto Peterle che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Partecipa alla seduta il dott. Matteo Aguanno, Direttore Tecnico del GAL che il Presidente nomina Segretario e provvede alla stesura del presente verbale.

*Oggetto: PSR 2014- 2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”
– Approvazione regolamento per la gestione del Conflitto di Interessi.*

Il Presidente espone quanto segue:

Il Consiglio Direttivo con propri atti n. 39 del 14/12/2011 e n. 06 del 05/04/2012 , aveva adottato il regolamento di tutela per evitare eventuali conflitti di interesse in sede di approvazione degli interventi di attuazione delle misure 410 e 421 lettera c) del PSR 2007/2013, attraverso la formula del Bando ovvero della Regia GAL, nella selezione dei progetti/domande di aiuto, garantendo che i soggetti titolari o promotori di un progetto/domanda non avessero la possibilità di influenzare la decisione relativa alla selezione medesima, nonché evitare conflitto di interesse nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze, da parte del GAL.

Il bando per la selezione dei GAL di cui alla Misura 19.4.1 “*Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del Gal*” del PSR Veneto 2014-2020, pone come requisito di ammissibilità l’approvazione e l’attivazione di specifici standard organizzativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività di azione, in riferimento i Reg. UE 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013, art. 42,44.

Tutto ciò premesso, appare necessario aggiornare il regolamento già adottato, integrandolo con gli elementi minimi richiesti dal bando di selezione dei GAL Veneti, approvando quindi un nuovo regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 39 del 14/12/2011 e n. 06 del 05/04/2012 con la quale sono state approvate le Procedure per l’approvazione degli atti e di deliberazioni del GAL in ordine al “Conflitto di interessi” – Regolamento (CE) n. 1974/2006.

PRESO ATTO di quanto richiesto dal bando Mis. 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del Gal di cui al PSR Veneto 2014-2020 – Reg. UE 1303/2013, artt. 32-35 – REG. UE 1305/2013, art. 42,44 – che pone come requisito di ammissibilità l’attivazione di specifici standard organizzativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività di azione.

VISTO il regolamento per la gestione del conflitto di interessi, aggiornato ed integrato con gli standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse.

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto.

ACCERTATO che almeno il 50% dei consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Ad unanimità di voti palesi

*Oggetto: PSR 2014- 2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL”
– Approvazione regolamento per la gestione del Conflitto di Interessi.*

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il nuovo regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante.
3. Di dichiarare immediata l’esecutività del presente atto e pertanto la conseguente applicazione del regolamento.
4. Di dare atto che, come disposto all’art. 34, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile rappresentano almeno il 50% dei voti.

Il Segretario
F.to Dott. Matteo Aguanno

Il Presidente
F.to Dott. Alberto Peterle



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

GAL PREALPI E DOLOMITI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 03 del 15/02/2016

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1 , lettera B comma V
- Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4)
- “Guida all’attuazione dell’asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 finanziati dal FEARS” a cura della DG AGRI (vers. 8/03/2011)

Disposizioni Regionali

- DGR 1550 del 27/09/2011

ART. 1 – FINALITÀ

Le finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ART. 2 – FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, ecc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto , in sede di Commissione congiunta Gal - Avepa

ART. 3 – SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

1. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
2. partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
3. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale;
4. adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività svolta nel GAL nell’attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;

5. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) i membri del Consiglio di Direttivo
- b) il personale
- c) membri delle Commissioni congiunte GAL/AVEPA
- d) i consulenti esterni

a) membri del consiglio direttivo (adozione/approvazione bandi)

I membri del Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile).

In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente in forma scritta, e motivata la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio Direttivo deve riportare l'uscita del componente del Consiglio Direttivo ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

b) personale e consulenti esterni

Il personale che opera stabilmente nel GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL

Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari. ~~inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno.~~

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al quarto grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

**c) Membri delle Commissioni congiunte GAL/AVEPA
(approvazione della graduatoria delle domande di aiuto)**

Sulla base di quanto previsto dall'allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011, l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale è in capo ad AVEPA . E' previsto un momento di valutazione congiunta prima della formazione della graduatoria. A questo scopo sono istituite le commissioni congiunte GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. E' fatto carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare potenziale situazione di conflitto di interesse dei soggetti convocati in Commissione.

ART. 5 – AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia" e del "Regolamento per la gestione della cassa economale".